



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

## DECRETO N. 38 DEL 21.10.2016

- Oggetto:** **Direttive relative alla regolarizzazione delle aziende suinicole non registrate e agli allevamenti suinicoli. Deliberazione della Giunta regionale n. 46/4 del 10.08.2016**
- VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1;
- VISTO il D.P.R. 20 dicembre 1928, n. 3298 concernente il Regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni;
- VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale";
- VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218 "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali";
- VISTO il Decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 concernente l'attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;
- VISTA la legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 concernente Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008), art 1 commi 16-32;
- VISTA la legge regionale 22 dicembre 2014, n. 34 concernente disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana;
- VISTO il parere del Ministero della Salute prot. 4457 dell'08.07.2016;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 46/4 del 10.08.2016 che ha conferito apposito mandato per la definizione, in modo puntuale, del procedimento relativo alla regolarizzazione delle aziende illegali e il necessario raccordo con il coordinamento regionale SUAP, nei limiti dalla medesima indicati;
- CONSIDERATO che tale esigenza si ricollega alla necessità di garantire il rispetto delle norme in materia di profilassi e sanità veterinaria;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DECRETO N. 38 DEL 21.10.2016

**RITENUTO** di dover provvedere in proposito, dettando specifici indirizzi per uniformare le attività in capo ai Servizi di Sanità animale operanti nel territorio e prevedendo il necessario raccordo con il coordinamento regionale SUAP

### DECRETA

**ART. 1** Le presenti direttive sono rivolte, esclusivamente, ai soggetti che intendano, tramite ravvedimento operoso, regolarizzare l'esercizio dell'attività imprenditoriale di allevamento di suini, adempiendo all'osservanza di tutte le disposizioni normative in vigore.

**ART 2** 1.I soggetti interessati devono presentare dichiarazione autocertificativa (DUAAP) al SUAP competente che provvederà ad inoltrare la stessa ai servizi veterinari competenti per territorio, entro 2 giorni dal suo ricevimento. La dichiarazione sarà presentata con utilizzo dei seguenti moduli, resi disponibili nel portale [www.sardegnaimpresa.eu](http://www.sardegnaimpresa.eu):

- a) DUAAP, nella quale, al punto 5.2, dovrà essere barrata la voce "altri adempimenti" che rinvia al modello C5;
- b) C5, nel quale dovrà essere inserita, nel punto 3.1, la seguente dicitura "Avvio attività di allevamento suinicolo a seguito di regolarizzazione ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 46/4 del 10.08.2016";
- c) B33, nel quale dovrà essere attestato il possesso dei requisiti minimi secondo quanto precisato nell'Allegato A al presente decreto.

2. I servizi veterinari competenti per territorio provvedono, entro 7 giorni dal ricevimento dell'istanza dal SUAP, all'assegnazione e alla registrazione nella Banca Dati Nazionale di cui al Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196 (qui di seguito denominata "BDN") del codice aziendale, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996.

Il codice aziendale di cui al DPR 317/1996 deve essere riportato mediante tatuaggio nel padiglione auricolare sinistro di tutti i suini, presenti nell'allevamento, di età superiore ai 25 giorni. Nel caso in cui l'orecchio sia pigmentato e il tatuaggio non sia visibile, dovrà essere aggiunta una marca con il codice aziendale.

Nei suini destinati alla riproduzione, in aggiunta all'apposizione del tatuaggio, deve essere applicata una marca auricolare riportante il numero individuale di cui al numeratore nazionale. Il numero identificativo dei riproduttori è riportato nel registro individuale che sarà parte integrante del registro aziendale di cui all'art 4 del D. Lgs. n. 200/2010. Fermo restando l'obbligo di identificare gli animali tramite l'apposizione a mezzo tatuaggio sull'orecchio sinistro del codice aziendale, l'applicazione al padiglione auricolare destro dei riproduttori del marchio in plastica riportante il codice individuale avverrà all'atto della prima monta o intervento fecondativo dei riproduttori stessi, secondo quanto già indicato nel decreto legislativo 200/2010, ivi compreso l'obbligo di sostituire il marchio qualora questo sia divenuto illeggibile o sia andato smarrito. I codici identificativi individuali degli animali devono essere riportati in BDN dall'allevatore o dal delegato utilizzando l'apposita funzionalità predisposta nel sistema, entro sette giorni dall'applicazione del marchio auricolare. Deve, altresì, essere riportato il codice individuale nelle registrazioni delle movimentazioni, nel modello IV, e in tutte le certificazioni che riguardano gli animali che sono identificati con tale modalità.

3. Entro il medesimo termine di 7 giorni di cui al comma 2, il Servizio veterinario provvederà a:



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DECRETO N. 38 DEL 21.10.2016

- a) contestare la violazione amministrativa disposta dall'articolo 9, comma 1 del D. Lgs. n. 200/2010 e a prescrivere, in caso di irregolarità che possono essere sanate ai sensi dell'art. 9, comma 11 del D. Lgs. n. 200/2010, gli adempimenti necessari alla completa regolarizzazione delle violazioni di cui allo stesso articolo, assegnando all'interessato un termine non superiore a 15 giorni per effettuare le modifiche necessarie;
- b) contestare la violazione amministrativa disposta dall'art. 31 del D.P.R. del DPR 320/54, sanabile mediante la ricezione da parte del Servizio Veterinario della ricevuta di pagamento della sanzione di cui all'articolo 6 comma 3 della Legge 02/06/1988, n.218, nella misura ridotta pari a € 430,33 secondo le forme previste dall'art. 16 della L. n. 689/1981, anticipato entro quindici giorni dalla contestazione;
- c) verificare il possesso dei requisiti dichiarati dal soggetto all'atto della presentazione della DUAAP, adottando, eventualmente, i relativi provvedimenti prescrittivi o interdittivi.

#### ART. 3

1. Il Servizio veterinario, nel periodo compreso fra il 16° e il 30° giorno dall'avvenuta notificazione ai soggetti interessati delle contestazioni e delle prescrizioni di cui all'articolo 2, comma 3 lettere a) e b), provvederà ad effettuare apposito sopralluogo e procederà agli ulteriori seguenti adempimenti:
  - a) dichiarare estinte le sanzioni relative alle violazioni di cui all'articolo 2 comma 3 lettera a) in caso di ottemperanza entro il termine di 15 giorni;
  - b) dichiarare l'estinzione dell'illecito amministrativo di cui all'art.31 del D.P.R. del DPR 320/54, in caso di pagamento nei termini dettati dall'articolo 2 comma 3 lettera b);
  - c) verificare l'adempimento dei provvedimenti prescrittivi di cui all'art. 2, comma 3, lett. c);
  - d) emanare un eventuale provvedimento interdittivo, qualora si verifichi uno solo o entrambi i seguenti casi:
    - I. il soggetto non adempia alle prescrizioni imposte ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere a) e c) entro i termini indicati;
    - II. il soggetto non effettui il pagamento delle sanzioni contestate ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b) nel termine di 15 giorni;
  - e) adottare gli atti necessari ai fini del depopolamento dei suini in conformità alla normativa vigente nel caso di cui al precedente punto d) I., ovvero nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati, emergano delle sieropositività nei suini.
2. Il Servizio veterinario trasmette all'autorità competente a ricevere il rapporto secondo la L. n. 689/1981, gli atti propedeutici all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 2, comma 3, lettere a) e b), in caso di eventuale mancata estinzione degli illeciti nel termine di 60 giorni;

#### ART.4

1. Qualora sussistano eventuali irregolarità insanabili, tali da inibire la formulazione delle prescrizioni per la regolarizzazione di cui all'art.2, comma 3, lettere a) e c), il Servizio veterinario procederà agli ulteriori seguenti adempimenti:
  - a) trasmettere tempestivamente una relazione al Responsabile dell'UdP ai fini del depopolamento dei suini in conformità alla normativa vigente;
  - b) trasmettere all'autorità competente a ricevere il rapporto secondo la L. n. 689/1981, gli atti propedeutici all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art.2, comma 3, lettera a), fatta salva l'opzione del trasgressore di estinguere l'illecito



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DECRETO N. 38 DEL 21.10.2016

mediante il pagamento di € 10.000, nel termine di 60 giorni e nelle restanti forme previste dall'art. 16 della medesima L. n. 689/1981;

- c) trasmettere all'autorità competente a ricevere il rapporto secondo la L. n. 689/1981, gli atti propedeutici all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art.2, comma 3, lettera b), in caso di mancata estinzione nel termine di 60 giorni e nelle restanti forme previste dall'art. 16 della menzionata L. n. 689/1981.

3. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dal vigente codice di procedura penale.

ART. 5 L'eventuale estinzione delle sanzioni previste dagli articoli 2 e 3 non esclude l'applicazione di eventuali altre sanzioni previste dal Regolamento di polizia veterinaria o da altre disposizioni legislative, salvo che il fatto costituisca reato.

ART. 6 Il presente Decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.  
Il medesimo decreto sarà, altresì, pubblicato sul sito internet istituzionale.

**L'Assessore**

Luigi Benedetto Arru